



Comune di Scillato

PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

DETERMINAZIONE SINDACALE

Copia

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 10 DEL 07.07.2021

OGGETTO : INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA DIPENDENTE LA RUSSA
VINCENZO.

IL SINDACO
F.to Cortina Giuliano

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

in data 01.07.2021 è stata collocata in pensione la dipendente Dr.ssa Quagliana Agnese incaricata di posizione organizzativa;

a seguito del predetto pensionamento della dipendente si rende necessario procedere alla nomina dell'incaricato delle posizioni amministrative per l'area amministrativa;

VISTA la deliberazione di G.M. n.61 del 15.06.2011, con la quale è stato approvato il Regolamento degli Uffici e dei Servizi e contestualmente, è stata determinata la struttura organizzativa dell'Ente articolata in 4 aree funzionali così distinte:

- Area Amministrativa
- Area Economico finanziaria
- Area Tecnica
- Area Riqualificazione Territoriale Urbanistica e politica Ambientale:

DATO ATTO CHE:

con deliberazione di G.M. n. 51 del 05.08.2013 si è proceduto all'accorpamento dell'Area Tecnica con l'Area Urbanistica e Politiche Ambientali in un'unica area denominata "Tecnico Manutentiva e di Gestione del Territorio"

alla luce delle superiori modifiche l'Organigramma dell'Ente risulta come di seguito indicato:

- Area Amministrativa
- Area Economico finanziaria
- Area Tecnico Manutentiva e di Gestione del Territorio"

VISTO il D.lgs. 30 Marzo 2001 n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

VISTI i contratti collettivi di lavoro del comparto delle Regioni ed Autonomie Locali e in particolare:

- L'Art. 8 del nuovo ordinamento professionale, di cui al CCNL dell'1.4.99 , il quale stabilisce che gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare responsabilità , caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa ed attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione;
- L'Art. 11 del predetto CCNL 31.03.99 che detta disposizioni in favore dei comuni di minori dimensioni demografiche, sul conferimento delle funzioni di responsabili degli uffici e dei servizi che possono essere conferiti dal Sindaco;
- L'Art. 15 del CCNL 22 Gennaio 2004, il quale prevede che negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale i responsabili delle strutture apicali secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari di posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31.03.1999;
- Il Titolo III del CCNL 21/05/2018 Funzioni Locali disciplina l'Ordinamento Professionale del personale non dirigenziale prevedendo all'art. 12 la Conferma del sistema di classificazione; all'art.13 l'Area delle Posizioni Organizzative; all'art. 14 il Conferimento e la revoca degli incarichi per le posizioni organizzative; all'art. 15 la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato; all'art. 17 Disposizioni particolari per le posizioni organizzative;

RILEVATO CHE:

L'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 –stabilisce:

- ✓ al comma 3, che “Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente” e che “Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico”;
- ✓ al comma 3-bis (aggiunto dall'articolo 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel testo integrato dall'articolo 2, comma 13 della legge 16 giugno 1998, n. 191), che “*Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 [...] possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione*” (in termini sostanzialmente corrispondenti dispone attualmente l'articolo 109, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

la contrattazione collettiva (C.C.N.L. del 31 marzo 1999) ha disciplinato l'attuazione della superiore norma prevedendo che: 4.a. “*I Comuni privi di posizioni dirigenziali, che si avvalgano della facoltà di cui all'art. 51, comma 3 bis, della L. 142/90 introdotto dalla L. 191/1998 e nell'ambito delle risorse finanziarie ivi previste a carico dei rispettivi bilanci, applicano la disciplina degli artt. 8 e ss. esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati secondo il sistema organizzativo autonomamente definito e adottato*” (articolo 11, comma 1);

il C.C.N.L. del 5 ottobre 2001 prevede all'articolo 8, comma 2, che “*In materia di conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative, è confermata in via esclusiva la disciplina dell'art. 11, del CCNL del 31.3.1999, in particolare per la parte relativa alla individuazione della categoria dei lavoratori che possono essere incaricati della responsabilità delle posizioni organizzative negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, anche nella vigenza dell'art.109, comma 2, del T.u.e.l. n.267/2000*” (che ha sostanzialmente riprodotto la disciplina inizialmente recata dal citato articolo 51, comma 3-bis della legge n. 142 del 1990);

la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, con sentenza n. 658/2017, depositata il 26 ottobre 2017, ha sostenuto che, *in buona sostanza, secondo la disciplina testé riportata, le posizioni organizzative “possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D” (articolo 8, comma 1 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999), mentre solo “Nel caso in cui siano privi di posizioni della categoria D, i Comuni applicano la disciplina degli artt. 8 e ss. ai dipendenti di cui al comma 1 classificati nelle categorie C o B” (articolo 11, comma 3, primo periodo del C.C.N.L. del 31 marzo 1999);*

Per effetto:

dell'art. 13, co. 2, del CCNL 21 maggio 2018, *le posizioni organizzative possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all'art. 14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, la presente disciplina si applica: a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B;*

dell'art. 13, co. 3 del citato CCNL, *gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL;*

VISTO il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2021/2023, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 07/04/2021, dal quale emerge l'esigenza di contenere la spesa del

personale per garantire il rispetto, entro il 31/12/2025, del parametro scaturente dal rapporto Entrate/Spesa, secondo le disposizioni contenute nel D.L. 34/2019;

RICHIAMATA la determinazione sindacale n. 16 del 14.08.2015 con la quale sono stati nominati i responsabili degli uffici e dei servizi per il periodo sino al mandato elettorale del Sindaco;

VISTI gli artt. 12 e segg. del vigente regolamento degli uffici e dei servizi che disciplinano l'individuazione e la nomina dei responsabili di area e che attribuiscono al Sindaco la nomina degli stessi;

Visto il Regolamento comunale per la pesatura/graduazione delle posizioni organizzative, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 20/05/2019, e, in particolare, l'art. 5 che prevede, per il personale inquadrato in cat. "C" una indennità di posizione compresa nella fascia da € 3.000,00 ad € 9.500,00 in coerenza con quanto disposto dall'art. 15, co. 3, del CCNL 21 maggio 2018 Funzioni Locali;

DATO ATTO che il conferimento degli incarichi è effettuato sulla base della competenza professionale, dell'esperienza e della capacità dimostrata;

VISTA la determinazione sindacale n.3 del 08.02.2021 con la quale sono stati confermati gli incarichi delle posizioni organizzative;

RILEVATO CHE i predetti incarichi hanno di norma durata pari a quella del mandato sindacale, sono prorogabili alla scadenza e possono essere revocati in qualunque momento da parte del soggetto che li ha conferiti nei casi previsti dell'art. 15 del predetto regolamento degli Uffici e dei Servizi;

RILEVATO ALTRESÌ CHE:

con l'intervenuta quiescenza della d.ssa Agnese Quagliana, si pone la necessità di assicurare la continuità dell'azione nell'ambito dell'area amministrativa individuando all'uopo altra unità di personale cui attribuire la posizione organizzativa;

all'interno dell'area amministrativa, la posizione organizzativa può essere attribuita all'unità di cat. "C" a tempo indeterminato e full time, sia per riconosciuti meriti professionali sia per anzianità di servizio derivante da assunzione per pubblico concorso sin dal 1° aprile 1994, in mancanza di altro personale dell'area inquadrato in cat. "D";

la posizione organizzativa deve tener conto della scarsità di personale presso questo Ente e della presenza di n. 7 unità in part time di cui: n. 1 cat. "C" – Istruttore Amministrativo- a 17 ore settimanali, n. 1 cat. "C" Ispettore –Ispettore- a 16 ore settimanali, n. 4 cat. "B" a 19 ore, n. 1 cat. "A" a 27 ore settimanali, nonché dei servizi che vanno obbligatoriamente assicurati come i il servizio segreteria e affari generali, i servizi demografici, i servizi sociali, il servizio di polizia municipale, i servizi di protocollo e di pubblicazione, il servizio di pulizia;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra detto, conferire l'incarico di Responsabile di P.O. dell'Area Amministrativa al dipendente comunale Vincenzo La Russa, già incaricato delle funzioni vicarie della posizione organizzativa dell'Area Amministrativa, tenuto conto del fatto che il dipendente possiede i requisiti e le capacità professionali per svolgere l'incarico di che trattasi;

DETERMINA

PRENDERE ATTO che con decorrenza dall'1 Luglio 2021 è stata collocata in pensione il Responsabile dell'Area Amministrativa la Dr.ssa Agnese Quagliana;

CONFERMARE le posizioni organizzative come in premessa descritte e attribuire la posizione organizzativa dell'Area Amministrativa come di seguito:

Posizione Organizzativa	Incaricato	Servizi
Area Amministrativa	Vincenzo La Russa	AA.GG.,Istituzionali,Contenzioso, P.M.,Attività Culturali e Ricreative, Stato Civile, Leva, Anagrafe, Elettorale, Ass. Scolastica, Attività produttive, Sportello Unico Servizi Demografici.

ATTRIBUIRE al dipendente sopra individuato, titolare della posizione organizzative dell'Area Amministrativa, tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi desunti con gli atti di indirizzo adottati dalla A.C. inclusi quelli che impegnano la P.A. verso l'esterno come meglio individuati all'Art.19 del Regolamento degli uffici e dei servizi e nelle leggi di riferimento.

DARE ATTO:

che il predetto incarico ha durata pari a quella del mandato elettorale del Sindaco;
che tale incarico può essere revocato prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi;
che in coerenza con il regolamento sulla pesatura/graduazione delle posizioni organizzative, va assicurata una posizione pari a 9.000,00 euro, tenuto conto del risparmio di € 1.600,00 rispetto alla precedente posizione assegnata a personale di cat. "D" nonché della riduzione del personale disponibile all'interno dell'area amministrativa in conseguenza dell'intervenuta quiescenza della figura di che trattasi;

DARE, ALTRESÌ ATTO che ai titolari di posizione organizzativa spettano la retribuzione di posizione e di risultato nei limiti degli importi stabiliti con il CCNL e compatibilmente con i vincoli di spesa e di bilancio previsti dalla normativa vigente;

ASSEGNARE al predetto dipendente comunale incaricato della P.O. dell'Area Amministrativa fino a nuova disposizione, l'indennità di posizione, a base annua, per l'importo di seguito schematizzato coerentemente con quanto disposto dall'art. 15, co. 3 del CCNL 21/05/2018 Funzioni Locali "3. Nelle ipotesi considerate nell'art. 13, comma 2, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità.";

Area I "AA.GG.,Istituzionali, Contenzioso, P.M.,Attività Culturali e Ricreative, Stato Civile, Leva, Anagrafe, Elettorale, Ass. Scolastica, Attività produttive, Sportello Unico Servizi Demografici."	Euro 7.500,00 su base annua per 13 mensilità.
--	---

disponendo l'adeguamento del capitolo di bilancio.

DISPORRE la trasmissione della presente al Nucleo di Valutazione per quanto di competenza.

IL SINDACO
F.to Cortina Giuliano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune, certifica su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente determinazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi

Dal _____ al _____

Lì _____

L'ADDETTO
F.to Sebastiana Bartolone

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Lucia Maniscalco